



COMUNE DI SPIRANO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL' AVVOCATURA COMUNALE DEL COMUNE DI SPIRANO

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 06/09/2021

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura Comunale, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso, nonché i principi che ne ispirano l'azione.

Nell'ambito delle proprie competenze l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati esercitano le funzioni proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo.

Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti e/o responsabili dei diversi apparati dell'Ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale. Ad essi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.

L'Amministrazione Comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale, conformemente alla previsione di cui all'articolo 23 della Legge 01/12/2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) in relazione alla specificità del ruolo esercitato.

La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli Avvocati non esclude il contestuale affidamento agli stessi della posizione organizzativa di cui all'articolo 10 del C.C.N.L. 22/01/2004 per l'Alta Professionalità, nell'ambito della disciplina dell'articolo 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31/03/1999 o comunque di indennità per specifiche responsabilità.

Le mansioni svolte dagli avvocati richiedono l'ordinaria presenza in servizio, con modalità di lavoro idonee a conciliare la peculiare organizzazione del servizio con la partecipazione alle udienze giudiziarie.

Articolo 2

Organizzazione

L'Avvocatura è un'unità autonoma all'interno dell'organizzazione del Comune sottoposta, sotto il profilo della gestione del rapporto di lavoro al Responsabile dell'Area Segreteria e Affari Generali. L'Avvocato opera in condizioni di esclusività ed autonomia affinché venga assicurato il libero esercizio dell'attività professionale.

Gli avvocati nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono per la carica dall'apparato burocratico dell'ente e sono tenuti al rispetto della legge Professionale e del Codice Deontologico. L'Avvocatura Comunale è dotata di personale togato e di supporto ed è fornita di strumentazioni tecniche ed informatiche, di banche dati, di materiale di studio e supporti tecnici adeguati e quant'altro necessario per l'esercizio ottimale dell'attività professionale. Nel caso di più avvocati assegnati all'ufficio si distinguono:

- Un Avvocato Coordinatore;
- Un avvocato Vicario.

Alla direzione dell'Avvocatura Comunale ed al coordinamento degli Avvocati eventualmente in essa incardinati, è preposto un Avvocato Coordinatore (categoria giuridica D), alta professionalità, idoneo all'esercizio della professione legale, iscritto all'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati, al quale sono riconosciuti il ruolo professionale di Avvocato e la posizione funzionale di Avvocato, nonché da eventuali altri Avvocati in esso incardinati, tutti appartenenti alla categoria D, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 23 della Legge 31/12/2012, n. 247, oltre che da personale amministrativo di supporto.

L'Avvocato preposto, nel quadro delle funzioni previste all'articolo 2 del presente regolamento:

- determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- vigila sul Servizio assegnatogli, nonché sul personale dell'Avvocatura e sovrintende alla sua organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;

- riferisce almeno semestralmente al Sindaco e al Segretario Generale, sull'attività svolta, sui problemi eventualmente riscontrati, presentando apposite relazioni, laddove richiesto, e segnala le eventuali carenze nonché i problemi, anche interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto;
- esprime il parere alla Giunta comunale, sentiti i dirigenti/responsabili preposti alle strutture comunali, in merito ad eventuali atti di transazioni e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
- comunica al Dirigente/Responsabile dell'Area interessata alla vertenza, la chiusura della pratica legale entro 90 giorni dalla definizione della stessa, salve oggettive ragioni impedienti, anche al fine di determinare il momento di maturazione del diritto alla corresponsione dei compensi professionali.

L'Avvocato Coordinatore della Sezione Advocatura Comunale è in posizione di *primus inter pares* rispetto ad eventuali altri colleghi assegnati al medesimo ufficio.

La dotazione di personale togato e di supporto è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo, nonché nella microstruttura dell'Ente.

L'Advocatura Comunale si avvale del supporto di personale amministrativo e/o ausiliario assegnato per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento dell'attività non professionale di competenza della Sezione.

L'Avvocato assegnato all'Advocatura Comunale risponde del mandato professionale direttamente e unicamente al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente.

Il dipendente Avvocato è inquadrato nell'Advocatura con carattere di stabilità. Può essere fatto cessare dalla carica dall'autorità amministrativa solo ed esclusivamente in caso di violazione di legge accertata (a seguito di sentenza esecutiva passata in giudicato) da parte dell'Avvocato e non può subire ingerenze nella sua attività professionale. Qualora il dipendente, originariamente non assunto con il profilo professionale di Avvocato, ma di Istruttore/Funzionario Direttivo/Dirigente Amministrativo, chiedesse, con istanza scritta e motivata, di non operare più come Avvocato Comunale, l'ente dovrà obbligatoriamente garantire, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, la nuova collocazione del dipendente mantenendone l'inquadratura giuridica ed economica in uno degli uffici dell'Area Segreteria e Affari Generali.

Articolo 3 **Funzioni dell'Advocatura**

L'Advocatura Comunale svolge le seguenti funzioni:

- contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Amministrazione e la cura degli affari legali dell'Ente nelle cause civili ed amministrative attive e passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali, in ragione dei carichi di lavoro e del personale togato e amministrativo assegnato, fatti salvi i casi nei quali sia necessaria particolare specializzazione e/o complessità, tenuto conto dei carichi di lavoro;
- consultiva: essa assicura la collaborazione al Sindaco, al Segretario ed ai Dirigenti/Responsabili al fine della soluzione di questioni tecnico - giuridiche e interpretative delle norme legislative. La funzione consultiva è per l'Advocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.

All'Advocatura Comunale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla Legge n. 247 del 31/12/2012 recante “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*” con le conseguenti responsabilità professionali.

In particolare, agli Avvocati è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause amministrative, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, salvo il grado superiore, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche in appello. Tali compiti vengono svolti dai componenti dell'Advocatura Comunale con l'autonomia caratterizzante la professione forense.

Nei casi di particolare importanza ed in quelli che necessitino di particolare specializzazione, non presente nella Sezione, gli Avvocati dell'Avvocatura Comunale potranno essere associati ad uno o più avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, scelti in base alle specifiche competenze rispetto alle controversie da trattare, nei seguenti casi:

- cause di particolare complessità;
- cause in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente;
- casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio (a titolo meramente esemplificativo in materia di lavoro, diritto tributario, fiscale, penale, ecc);
- casi in cui l'Avvocatura non intenda accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza o (davanti alle Corti Superiori) conformemente a quanto consentito dall'articolo 3 della Legge n. 247 del 31/12/2012 recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*";
- eccessivo carico di lavoro, con riguardo al personale assegnato alla sezione Avvocatura Comunale, tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica.

Articolo 4 **Assegnazione del patrocinio e Nomina Periti**

L'Avvocatura Comunale opera di norma in modo unitario, tuttavia è facoltà della Giunta conferire il mandato anche disgiuntamente, ad uno o più dei componenti dell'ufficio.

L'avvocatura Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può proporre la nomina di periti sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale.

Articolo 5 **Modalità per le costituzioni in giudizio**

Ogni atto introduttivo di giudizio viene ricevuto dagli uffici amministrativi di supporto all'Avvocatura Comunale, che provvederà a farne successiva trasmissione ai settori ed organi competenti per le eventuali decisioni.

Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei termini da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

In difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Segretario Generale ed al Dirigente/Responsabile di riferimento affinché non si determinino situazioni inammissibili.

La costituzione in giudizio del Comune, sia come attore, che come convenuto, è preceduta dalla deliberazione della Giunta comunale su richiesta espressa formalizzata dal Dirigente/Responsabile della struttura interessata alla costituzione stessa, con riferimento agli atti, provvedimenti o azioni di propria competenza. A tale richiesta deve essere allegata una dettagliata relazione istruttoria, in cui vengano motivatamente esternate, dal Responsabile interessato, le ragioni di fatto ed in diritto per cui si chiede all'Avvocatura Comunale di procedere al compimento degli atti necessari per la costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale.

La costituzione in giudizio è preceduta dal parere, anche orale, dell'Avvocatura, valutata la relazione dell'ufficio, da acquisire a cura del proponente l'azione o dal Segretario Generale, nel caso in cui il proponente sia il Sindaco o l'Organo Collegiale.

La funzione del parere dell'Avvocatura, che può essere reso anche in forma verbale dall'Avvocato dell'Ente, è di non intraprendere azioni infondate o temerarie, nonché di verificare la possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale.

I singoli Uffici hanno l'obbligo di comunicare, attraverso idonee relazioni, quanto è a loro conoscenza, nonché rimettere all'Avvocatura, nei tempi in essa indicati, tutti i documenti necessari per l'impostazione e la condotta delle liti, onde scongiurare decadenze e prescrizioni.

Gli Uffici sono tenuti a fornire, su richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari

all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura, nonché a trasmettere tutti gli atti ed i provvedimenti assunti successivamente all'istaurarsi del contenzioso.

Articolo 6

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura, limitati a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici, non per attività amministrative di routine o di facile soluzione, sono:

- il Sindaco;
- il Segretario Generale;
- i Dirigenti/Responsabili.

Di norma, il parere dell'Avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una esposizione dei fatti ed una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto.

Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, documentata, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.

I pareri resi dall'Avvocatura, oltre al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario Generale. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, va assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.

La richiesta dovrà essere completa di:

- quesiti;
- documentazione utile;
- relazione in ordine ai fatti;
- indicazione del termine entro il quale il parere si rende necessario.

Articolo 7

Dovere di collaborazione

I Dirigenti/Responsabili delle strutture competenti sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto è necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.

In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi (citazioni, ricorsi, ecc.), il Dirigente/Responsabile dell'Area competente deve redigere ed inoltrare all'Avvocatura Comunale, nel termine perentorio assegnato, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avversario.

Il termine per la trasmissione della citata relazione potrà essere abbreviato, su richiesta anche verbale dell'Avvocatura Comunale, qualora le esigenze e/o i termini processuali siano incompatibili con lo stesso.

L'inosservanza dei termini previsti nei commi precedenti, in quanto violazione del dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura Comunale, da segnalare tempestivamente al Sindaco e al Segretario Generale, cui competerà effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative, comprese quelle disciplinari, comporterà la mancata costituzione in giudizio addebitabile, per gli effetti pregiudizievoli che potranno derivare all'Ente, al Dirigente/Responsabile dell'Area interessata.

Articolo 8

Metodo di lavoro

La specificità dei compiti attribuiti agli Avvocati dell'Avvocatura Comunale, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio; ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali, ma comporta una serie di operazioni materiali e intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno ma anche all'esterno dell'ufficio.

Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura, che si esplicita anche al di fuori della sede comunale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli Avvocati è svolta senza vincolo di orario e senza obbligo di timbratura.

Nel caso in cui per recarsi presso le sedi giudiziarie l'Avvocato intenda avvalersi del mezzo proprio al fine di rendere più agevole il proprio spostamento è autorizzato a detto utilizzo con l'effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.

Stante la particolarità dello *status* dei dipendenti Avvocati e l'autonomia rispetto all'apparato amministrativo di cui godono, la valutazione dell'Avvocato è distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'Ente e viene effettuata direttamente dal Sindaco.

Art. 9

Compensi professionali e Tassa iscrizione albo avvocati

I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Spirano, emesse nelle cause in cui gli Avvocati dell'Avvocatura sono costituiti, l'importo liquidato in tali provvedimenti viene ridotto del 20%.

Tale compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte anche tramite le normali azioni esecutive. La restante quota dovrà essere riversata nel bilancio dell'Ente in apposito capitolo di entrata del bilancio di competenza, cui viene correlato apposito capitolo di spesa, a destinazione vincolata, "*Fondo di produttività destinato ai dipendenti dell'Avvocatura*" impegnati in attività di sostegno ed assistenza all'ufficio legale e verrà ripartito secondo criteri da concordarsi con le categorie sindacali interessate.

Il Responsabile dell'Area Segreteria e Affari Generali si impegna, nel momento in cui si verifichino i presupposti per la corresponsione dei compensi professionali ad impegnare la spesa necessaria, disponendone contestualmente la liquidazione. La determinazione di impegno di spesa e contestuale liquidazione viene trasmessa dall'Avvocato coordinatore con apposita comunicazione all'Area Finanziaria, che provvede all'erogazione del compenso direttamente nelle competenze del mese di riferimento.

In caso di codifesa, l'Ente corrisponderà agli Avvocati interni compensi relativi alle attività, anche procuratorie, effettivamente svolte, ad esclusione delle attività riferibili esclusivamente al codifensore esterno.

I compensi professionali di cui al presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 208, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'IRAP. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.

L'incentivo, a titolo di compensi professionali, corrisposto agli Avvocati non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

L'iscrizione nell'elenco Speciale dell'Albo Avvocati degli Enti pubblici, nell'esclusivo interesse del Comune di Spirano, comporta il pagamento a cura dell'Ente ovvero il rimborso da parte dello stesso, della tassa annuale di iscrizione dovuta al personale togato dell'Avvocatura Comunale e di ogni altra spesa necessaria all'espletamento dell'attività (eventuali ulteriori tasse, costi dei cartellini di

identificazione, vestiario ecc.).

Art 10

Cassa Avvocatura

L'avvocatura dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per provvedere alle necessità immediate delle attività d'istituto allo scopo di fronteggiare le spese indispensabili per assicurare il regolare esercizio dell'attività forense, quali l'iscrizione a ruolo delle cause, la costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato, l'acquisto dei valori bollati ecc., e di tutte le altre piccole spese di gestione per le quali si renda inevitabile il pagamento immediato, anche attraverso anticipazioni da effettuarsi da parte della Cassa economale.

Art. 11

Criteri di ripartizione dei compensi professionali

I compensi professionali sono riconosciuti dall'Amministrazione Comunale e fermi i limiti individuali stabiliti dalle norme di legge, vengono ripartiti tra tutti gli Avvocati in ruolo presso l'Avvocatura Comunale seguendo i criteri seguenti:

- a) nel caso di pronunce giudiziarie che pongono a carico della controparte soccombente le spese e le competenze di lite;
- b) nel caso di pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, con compensazione totale delle spese, agli avvocati, verrà corrisposto un importo pari alla somma risultante dalle Tabelle risultante dalle parcelle professionali allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 20/07/2012 n. 140 e ss.mm., riferita allo scaglione medio.
- c) nel caso di pronunce giudiziarie che prevedono la compensazione parziale delle spese, l'importo delle competenze dovute ai legali sarà calcolato come indicato al punto "b", e verrà corrisposto in misura proporzionale alla quota sulla quale cade la compensazione. Alle pronunce favorevoli sono equiparate le transazioni giudiziali comunque favorevoli in ordine alle pretese di controparte anche sotto il profilo della sottrazione di questa ad ulteriori aggravii ed accessori derivanti dall'agire o persistere in giudizio, oppure quelle che comportano l'accertamento di un diritto.

I compensi di cui al presente articolo sono determinati nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto e di quanto prescritto dalle disposizioni di legge e di contratto nazionale nel tempo in vigore.

Articolo 12

Documenti sottratti all'accesso

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento forense, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti difensivi e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai precedenti punti.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m. e i., sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 13

Aggiornamento professionale

Gli Avvocati dipendenti del Comune di Spirano sono tenuti al costante aggiornamento professionale, ed esso è loro garantito nel rispetto della normativa professionale vigente, sia mediante la partecipazione a corsi di formazione e sia mediante la dotazione, a cura dell'Amministrazione Comunale, di riviste e banche dati giuridiche.

Articolo 14

Pratica professionale e stages formativi

Presso l'Avvocatura Comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso il Comune e non può durare oltre il tempo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salve motivate autorizzazioni al prosieguo della pratica, su richiesta degli interessati ed ai soli fini della loro formazione professionale, per uno o più periodi, ciascuno dei quali non superiore all'anno, anche fino al superamento dei suddetti esami di abilitazione, purché permanga in capo agli interessati lo *status* di praticante.

L'individuazione dei praticanti da avviare al praticantato presso l'Avvocatura Comunale è operata dall'Avvocato Coordinatore, previo avviso pubblico. La selezione per la pratica è, comunque, operata tenendo conto del *curriculum* di studi e delle qualità personali. Ai praticanti può essere riconosciuto un rimborso spese forfetario. Il rapporto di praticantato può essere interrotto in qualsiasi momento dall'Avvocato Coordinatore, che svolge la funzione di *dominus*, anche per motivazioni organizzative e per ragioni connesse al comportamento ed alla professionalità dei praticanti.

È ammesso lo svolgimento presso l'Avvocatura Comunale di *stages* di formazione rivolti a studenti laureandi, che vogliano acquisire maggior conoscenza della realtà professionale della professione forense. La durata di tali *stages*, che non danno diritto ad alcun rimborso di spese, non potrà essere superiore ai due mesi, salvo motivate proroghe concordate con l'Avvocato Coordinatore.

Articolo 15

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente disciplina, si applica a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale vigente, n. 247/2012, recante norme sul nuovo ordinamento forense e ss.mm.ii.